



## **DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N.287 DEL 6 GIUGNO 2018**

**OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2016/679 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi, come da ultima modificata dal D. lgs. 219/2016 ;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il DM del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale di questa Camera;

Vista la deliberazione n. 20 del 19/02/2013, con la quale la Giunta camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista altresì la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016 , con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con decorrenza immediata, l'incarico del Segretario Generale

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area " Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Piano delle Performance per gli anni 2018/2020";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2020”;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.12 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2018;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 85 del 21 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2018;

Dato atto che :

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, introduce la figura del responsabile della protezione dei dati personali (RPD) agli artt. 37 - 39;

- l'articolo 37, comma 1, lett. a) del regolamento prevede, in capo al titolare o al responsabile del trattamento, l'obbligo di designare il RPD quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

Considerato che la nuova figura del Data Protection Officer (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, deve sempre essere coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali ovvero deve presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali;

Considerato, altresì, che il Responsabile della protezione dei dati personali deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali, e della capacità di assolvere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti di seguito indicati:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento;

d) deve essere coinvolto tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

e) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

f) fungere da punto di contatto con gli interessati e con il garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento;

g) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;

h) di riservarsi di assegnare eventuali ulteriori compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 38 par. 6, che ritenga non diano adito a conflitto d'interessi, con determinazioni successive.

Rilevato che, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, il RPD può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, prevedendo inoltre che più autorità pubbliche od organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, possano nominare un unico responsabile della protezione dei dati;

Rilevato che il RPD deve poter adempiere i propri compiti in piena autonomia e indipendenza, rapportandosi direttamente con il vertice gerarchico dell'Ente, potendo peraltro svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a situazione di conflitto di interesse;

Richiamate le Linee Guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29 sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 e da ultimo emendate il 5 aprile 2017, con particolare riferimento alle prospettate situazioni di conflitto di interesse;

Richiamata la nota pec di Unioncamere, acquisita al protocollo al n. 16780 dell'11/5/2018 alla quale è stato dato riscontro con la nota pec 17954 del 23/5/2018 rappresentando la volontà di ricorrere alla nomina del RPD condiviso con altre Camere di Commercio, fermo restante, naturalmente, la possibilità di ricorrere ad un servizio di sistema messo a disposizione dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

Vista la propria determinazione n. 263 del 24 maggio 2018 con la quale il sottoscritto ha temporaneamente assunto il ruolo di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Camera di Commercio di Salerno;

Considerato che a seguito di sopraggiunti ed improrogabili impegni istituzionali del sottoscritto, si rende necessario assegnare la funzione di responsabile della protezione dei dati personali per la Camera di Commercio di Salerno, limitatamente al tempo necessario all'individuazione di un RPD comune al sistema camerale regionale, ovvero all'adesione ad apposito servizio messo a disposizione da Unioncamere, al Dott. Ciro Di Leva - Dirigente dell'Area IV - Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Emilia De Luca, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA I, dr. Antonio Luciani, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

## **DETERMINA**

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di designare il **Dott. Ciro Di Leva** - Dirigente Area IV - Vice Segretario Generale Vicario - quale **Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)** per la Camera di Commercio di Salerno, con decorrenza immediata, dando atto che l'incarico durerà per il tempo necessario all'individuazione di un RPD comune al sistema camerale regionale, ovvero all'adesione ad apposito servizio messo a disposizione da Unioncamere nazionale;

di dare atto che il predetto incarico, a norma dell'art. 39 par. 1 del RGPD, prevede di:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

di comunicare al garante per la protezione dei dati personali il nominativo e i dati di contatto del RPD, dando atto che i medesimi dati saranno comunicati al personale camerale e pubblicati sul sito internet dell'Ente.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del  
Procedimento Amm.vo  
(dott.ssa Emilia De Luca)

Il Segretario Generale  
(Dott. Raffaele De Sio)

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.